



# Regione Puglia

1.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio 202/A VI Legislatura

**D.D.L. N° 26 DEL 24/6/97**  
=====

**"MODIFICA ALLA L.R. N°27 DEL 15/12/1976"**

# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE**  
**SETTORE RAGIONERIA**  
**UFFICIO IMPEGNI**

REGIONE PUGLIA UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
16 MAG. 1997
Prot. N° 10/0569/283
Cat. Cl. Fase

ALL'ASSESSORATO BILANCIO  
RAGIONERIA - UFFICIO  
CONTE N° 21050  
**SEDE**

Alla Segreteria della Presidenza  
della Giunta Regionale  
**SEDE**

All'Ufficio Legislativo della G.R.  
**SEDE**

Alla Segreteria della Giunta  
Regionale  
**SEDE**


Prot. n° 20/P/2187/U.L. del 13 MAG. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. "MODIFICA ALLA L.R. N° 27 DEL 15/12/1976"

(L.R. 1777 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore

IL CORDINATORE  
(Dr. Carlo SICLIANI)



**REGIONE PUGLIA**

**UFFICIO REGIONALE CONTENZIOSO**

**INVALESE OSPEDALIERE**

**70100 - B A R I**

**OGGETTO: D.D.L. MODIFICA ALLA L.R. 15/12/76/ N° 27**

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO MODIFICA L.R. 15/12/76 N° 27**
- **ARTICOLO UNICO**



Per C.C. / c/le Igino

Data: 12/3/92

*Montanaro*



# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO** Bilancio Ragioneria e  
Contenzioso

**SETTORE** \_\_\_\_\_

**UFFICIO** Contenzioso - Via Amendola, 61  
Servizio Rivalsa e Sanitarie

Prot. N. \_\_\_\_\_ Pos. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_

Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Bari



AL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto:** D.D.L.: Modifica alla L.R.  
15/12/76 n° 27 concernente l'esercizio  
del diritto di rivalsa per il recupero  
delle spese di ospedalità

Per C.C. all'originale

Bari, 18/3/92

IL DIRIGENTE



## RELAZIONE

La L.R. n° 27 del 15/12/76 dispone all'art. 1 che gli Uffici Regionali del Contenzioso curano l'istruttoria amministrativa e la conseguente definizione per il recupero, nel caso di responsabilità di terzi, delle spese di ospedalità anticipate dalla Regione.

E l'art. 3 della stessa L.R. 27/76 così recita:

"Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce e transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41 lettera g dello Statuto.

La Giunta decide su relazione degli Uffici del Contenzioso competenti, sentito il Settore Legale".

Ne consegue che dovendo ottemperarsi alla summenzionata disposizione di legge, l'Ufficio Regionale del Contenzioso competente debba far ricorso alla deliberazione giuntale non solo nei casi di rinuncia e transazione (il che è pacifico sia per l'esplicito richiamo fatto al citato art. 41 lettera g, sia per la natura dimissiva - in toto o parzialmente - del diritto insita in siffatti provvedimenti), ma anche nei casi di archiviazione della pratica; "archiviazione" che, si badi, non è dato rinvenire nel disposto del citato art. 41 lettera g.

A ben vedere, la previsione normativa delle "archiviazioni" nelle attribuzioni della Giunta Regionale e non piuttosto rientrante più semplicemente nella sfera della normale attività dell'Ufficio competente (giustificata forse dalla iniziale prudenza o diffidenza del Legislatore



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

UFFICIO \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ Pos. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_

Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , n \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_

Per C.C. / all'originale  
Bari, 14/3/98  
IL DIRIGENTE

del '76 nei confronti dell'attività gestionale di un Ufficio di recente istituzione: L.R. 31/03/73 n° 8) risulta erronea sul piano giuridico e anacronistica su quello della opportunità.

E' di tutta evidenza, infatti, che non può il Legislatore (del 1976) assumere l'espresso riferimento ad uno specifico articolo di legge (sic. art. 41 lettera g) e nel contempo modificare o ampliare il contenuto della richiamata disposizione, senza perciò solo incorrere nel vizio, per così dire, di ultroneità della norma rispetto a quanto lo stesso Legislatore si era dichiaratamente proposto.

D'altro canto e sotto l'altro profilo, ritenere l'"archiviazione" abbisognevole di delibera regionale non può non essere anacronistico solo se si pensi ai numerosissimi casi di definizione per accidentalità dell'evento, mancanza dei presupposti di responsabilità, accertata irreperibilità, ecc. se non addirittura nei casi di avvenuto pagamento del credito regionale; specie se le qualificate attribuzioni e responsabilità della nuova funzione dirigenziale rendono ormai garanti, assieme ai principi della maggiore tempestività e semplificazione dell'atto, della piena legittimità dell'operare amministrativo anche per siffatte archiviazioni.

Del che le ragioni della presente proposta di legge.

All.: D.D.L.





# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO Bilancio Ragioneria e Contenzioso**

SETTORE \_\_\_\_\_  
UFFICIO Contenzioso - Via Amendola, 61  
Servizio Rivalsa Sanitaria  
Prot. N. \_\_\_\_\_ Pos. \_\_\_\_\_ Al. n. \_\_\_\_\_  
Ris. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

AL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Modifica alla L.R. 15/12/76 N° 27  
concernente l'esercizio del diritto di  
rivalsa per il recupero delle spese di ospedalità

### Articolo Unico

All'art. 3, comma primo, della L.R. n° 27 del 15 dicembre 1976 è appor-  
tata la seguente modifica:

la parola "archiviazione" è soppressa.

Per C.C./d'originale

Bart. 12/3/92

IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragioneria  
(Dott. Carlo ACILIANI)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione

Consigliare il 30.6.92

Al dirigente del servizio Rivalsa:

Al responsabile dell'ufficio Regionale del Contenzioso:

*Uff. Montanaro*

*[Handwritten signature]*